

Controllo e ispezione degli impianti termici a biomasse in Regione Umbria, quadro normativo e adempimenti per gli installatori-manutentori

Ing. Sara Massoli,

AEA, Agenzia per l'energia e l'ambiente, Provincia di Perugia



Fiera di Arezzo





Impianti Termici – Normative Eu e Nazionali

DIRETTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia

DIRETTIVA 2018/844 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

**DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192:
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

DECRETO 10 febbraio 2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013



Impianti Termici – Regione Umbria

Legge Regionale 26 dicembre 2016, n. 18

- attribuisce alla Regione Umbria la funzione di autorità competente in materia di vigilanza e controllo sugli impianti termici (precedentemente attribuita alle Province con L.R. 10/2015);
- prevede per la Regione Umbria la possibilità di avvalersi della Provincia di Perugia per svolgere le funzioni di A.C. nell'intero territorio regionale

Dal 2011 la Provincia di Perugia svolge il servizio attraverso la sua Società in house: **AEA Agenzia per l'Energia e l'Ambiente srl**

Il territorio di competenza della Provincia di Perugia:

- 2011: tutti i Comuni sotto i 40.000 abitanti
- 2015 aggiunti i Comuni di Foligno e Città di Castello
- 2016 aggiunti i Comuni della Provincia di Terni e
- 2018 aggiunto il Comune di Perugia



858.812

popolazione totale
residente in Umbria

640.482 popolazione
residente in Provincia di Perugia

218.330 popolazione
residente in Provincia di Terni

al 01/01/2022

https://webstat.regione.umbria.it/popres_010122/

In REGIONE UMBRIA l'Autorità Competente per i controlli è la Provincia di Perugia → che svolge il servizio attraverso **AEA Agenzia per l'Energia e l'Ambiente srl**



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



Impianti Termici – Regione Umbria

D.G.R. 30 maggio 2016, n.609

attiva, a partire dal 1 agosto 2016, il **Catasto Unico regionale Impianti Termici** introducendo il bollino digitale e i servizi di pagamento elettronici

D.G.R. 5 dicembre 2016, n.1431

adotta nuove disposizioni regionali per la **gestione degli impianti termici**, recependo il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74

D.G.R. del 19 settembre 2018, n. 1013

approva il sistema di targatura degli impianti termici e vengono adottate le “Linee guida per il sistema di **targatura** degli impianti termici della Regione Umbria”

D.G.R. del 4 febbraio 2019, n. 8

Istituisce il **registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili** con potenza termica al focolare pari o superiore al 1 MW e inferiore a 3 MW
(D.Lgs 183/2017 che ha modificato la Parte Quinta, Titolo II del D.Lgs. 152/2006 relativa agli Impianti Termici).



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente





D.G.R. 5 dicembre 2016, n.1431

Adotta nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici, recependo il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74

Allegato A: Nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16

aprile 2013, n. 74

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192



**LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEL
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE
DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE
ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI
DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 192/05 E SS.MM.II. E DEL
D.P.R. N. 74/2013.**

Proposta di Regolamento Tipo (2014)



UMBRIA: CATASTO UNICO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI-CURIT

Al CURIT possono accedere, previa **REGISTRAZIONE**:

i **tecnici manutentori e installatori** per l'inserimento degli impianti termici o l'aggiornamento di impianti già presenti, per l'acquisto dei bollini e per la trasmissione dei rapporti di controllo

le **Autorità competenti** per la gestione dell'attività di accertamento documentale e delle visite ispettive degli impianti termici

i **cittadini, i responsabili d'impianto** per conoscere lo stato di manutenzione del proprio impianto



www.curit-umbria.it

via telematica: aggiornamento dati impianti termici, trasmissione dei rapporti di controllo
Bollino elettronico

PORTALE SERVIZI

ACCESSO MANUTENTORE	ACCESSO CITTADINO
ACCESSO AUTORITÀ COMPETENTE	ACCESSO AMM. COND. TERZO RESP.LE
ACCESSO DISTRIBUTORI DI COMBUSTIBILE	SUPPORTO TECNICO VIDEOGUIDE
DOCUMENTI E NORME	INFORMAZIONE E FORMAZIONE
CURIT OPEN DATA	CONSULTAZIONE DATI

Impianto termico: definizione

DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48

Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.



"**impianto termico**": impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di **climatizzazione invernale o estiva** degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, **indipendentemente dal vettore energetico** utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. ~~Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla~~ **produzione di acqua calda sanitaria** al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

Tutti gli impianti che ricadono in questa definizione devono essere inseriti nel CURIT: generator di calore a fiamma (metano, GPL, gasolio, **biomasse - pellet, legna**) impianti con macchine frigorifere e/o pompe di calore, teleriscaldamento, cogenerazione



Adempimenti per gli Impianti Termici: Libretto di impianto DM 10 Febbraio 2014 – Allegato I

«Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione».

**→ RIGUARDA TUTTI GLI IMPIANTI RICADENTI NELLA DEFINIZIONE di
«IMPIANTO TERMICO»**

Anche BIOMASSE

COD. CATASTO: _____ ALLEGATO I (Art. 1)

4. GENERATORI

4.1 GRUPPI TERMICI O CALDAIE

Gruppo Termico GT _____	Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce
Data di installazione _____	Data di dismissione _____
Fabbricante _____	Modello _____
Matricola _____	_____
Combustibile _____	Fluido Termovettore _____
Potenza termica utile nominale Pn max _____ (KW)	Rendimento termico utile a Pn max _____ (%)
<input type="checkbox"/> Gruppo termico singolo	<input type="checkbox"/> Gruppo termico modulare con n° _____ analisi fumi previste
<input type="checkbox"/> Tubo / nastro radiante	<input type="checkbox"/> Generatore d'aria calda

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente





AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



Allegato A: Nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici

6. Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

impianti termici di climatizzazione estiva/invernale:

ALLEGATO II (Art. 2)
RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (gruppi termici) Pagina (1) di ()

A. DATI IDENTIFICATIVI codice catastale _____ sito nel Comune _____ Prov. _____
 Impianto: di Potenza termica nominale totale max. (kW) _____ N. _____ Palazzo _____ Scale _____ Interno _____
 Indirizzo _____
 Responsabile dell'impianto (2): Cognome _____ Nome _____ C.F. _____
 Regione Sociale _____ P.IVA _____
 Indirizzo (3) _____ N. _____ Comune _____ Prov. _____
 Titolo di responsabilità: Proprietario Occupante Amministratore Condominio Terzo Responsabile
 Impresa manifatturiera (4): Regione Sociale _____ P.IVA _____
 Indirizzo _____ N. _____ Comune _____ Prov. _____

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO Sì No Libretto uso/manutenzione generatore presenti Sì No
 Dichiarazione di Conformità presente Sì No Libretto completo in tutte le sue parti Sì No
 Libretto impianto presente Sì No

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA
 Durezza totale dell'acqua (Tg) _____
 Trattamento in riscaldamento: Non richiesto Assente Filtrazione Addolcimento Condizionamento
 Trattamento in ACS: Non richiesto Assente Filtrazione Addolcimento Condizionamento

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO Sì No Sì No
 Per installazione interna: in locale idoneo Sì No Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esente valvo) Sì No
 Per installazione esterna: generatori idonei Sì No Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante Sì No
 Aperture ventilazione/areazione libere da ostruzioni Sì No Assenza di perdite di combustibile liquido (5) Sì No
 Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/areazione Sì No Idoneità tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore (6) Sì No

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT _____ Data installazione _____
 Fabbricante _____ Gruppo termico singolo Gruppo termico modulare
 Modello _____ Tubo / nastro radiante Generatore d'aria calda
 Metodo _____ Potenza termica nominale max al focolare (kW) _____ Potenza termica nominale utile (kW) _____
 Climatizzazione invernale Produzione ACS (7) Sì No
 Combustibile: GPL Gas naturale Altro _____ Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente Sì No
 Diesel Altro _____ Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati Sì No
 Modalità di evacuazione fumi: Naturale Forzate Sì No
 Valvola di sicurezza alla sovrappressione e scarico libero Sì No
 Depressione nel canale da fumo (Pa) (8) _____ Risultati controllo, secondo UNI 10385-1, conformi alla legge Sì No
 Presenza riflusso dei prodotti della combustione Sì No
 Risultati controllo, secondo UNI 10385-1, conformi alla legge Sì No

Temperatura fumi (°C)	Temp. Aria comburante (°C)	O ₂ (%)	CO ₂ (%)	Bacharach (ppm)	CO corretto (ppm)	Rendimento (9) di combustione (%)	Rendimento (9) minimo di legge (%)	Modulo termico
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

F. CHECK-LIST
 (Senza di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento delle prestazioni energetiche.)
 L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti
 L'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati
 L'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente
 La sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su più livelli di temperatura.

OSSERVAZIONI (10) _____
 RACCOMANDAZIONI (11) _____
 PRESCRIZIONI (12) _____

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,E,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente al fine dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.
 L'impianto può funzionare Sì No
 Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri e persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successive. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alle loro risoluzioni dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il _____
 Data del presente controllo: _____ / _____ / _____ Orario di arrivo/partenza presso l'impianto: _____ / _____ / _____
 Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome _____
 Firma leggibile del tecnico _____ Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto _____

- impianti con **generatore di calore a fiamma** alimentati a combustibile **non rinnovabile**, a gas, metano o GPL di **potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW; (REE di Tipo 1)**
- impianti con **macchine frigorifere e/o pompe di calore** a compressione di vapore ad azionamento elettrico e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta, pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico,- pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica di **potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW; (REE di Tipo 2)**
- impianti alimentati da **teleriscaldamento** – sottostazione di scambio termico da rete ad utenza di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW; **(REE di Tipo 3)**
- impianti di **micro-cogenerazione (REE di Tipo 4)**
- **apparecchi di potenza termica utile nominale rispettivamente minori o uguali a 10 kW se generatori di calore e minori o uguali a 12 kW se macchine frigorifere, collegati allo stesso sistema di distribuzione la cui somma delle potenze utili nominali complessiva è superiore a 10 kW per i generatori di calore e a 12 kW per le macchine frigorifere.**



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



6. Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

NON sono soggetti a controllo di EE

- gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva alimentati da **combustibile rinnovabile; (BIOMASSE)**
- gli apparecchi individuali non collegati allo stesso sistema di distribuzione se la potenza termica utile nominale è **inferiore o uguale a 10 kW** per i generatori di calore e **inferiore a 12 kW** per le macchine frigorifere;
- i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di **acqua calda sanitaria** al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla **climatizzazione degli ambienti sia inferiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi**, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate. (FAQ MISE)

Questi sono comunque soggetti all'attività di manutenzione e controllo del punto 5.

ALLEGATO II (Art. 2)
RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (gruppi termici) Pagina (1) di (2)

A. DATI IDENTIFICATIVI codice catastale _____
 Impianto: di Potenza termica nominale totale max. (kW) _____ sito nel Comune _____ Prov. _____
 Indirizzo _____ N. _____ Palazzo _____ Scale _____ Interno _____
 Responsabile dell'impianto (1): Cognome _____ Nome _____ C.F. _____
 Regione Sociale _____ P.IVA _____
 Indirizzo (2) _____ N. _____ Comune _____ Prov. _____
 Titolo di responsabilità: Proprietario Occupante Amministratore Condominio Terzo Responsabile
 Impresa manifatturiera (3): Regione Sociale _____ P.IVA _____
 Indirizzo _____ N. _____ Comune _____ Prov. _____

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO Sì No Sì No
 Dichiarazione di Conformità presente Libretti (s) manifatturieri generatori presenti
 Libretto impianto presente Libretto compilato in tutte le sue parti

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA
 Durezza totale dell'acqua (4) _____ (°F) Trattamento in riscaldamento: Non richiesto Assente Filtrazione Addolcimento Condizionamento
 Trattamento in ACS: Non richiesto Assente Filtrazione Addolcimento Condizionamento

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO Sì No Sì No
 Per installazione interna: in locale idoneo Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame valvole)
 Per installazione esterna: generatori idonei Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante
 Aperture ventilazione/scarico libere da costruzioni Assenza di pericoli di combustibile liquido (5)
 Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/scarico idonee tenute dell'impianto interno e raccordi con il generatore (6)

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT _____ Data installazione _____
 Fabbricante _____ Gruppo termico singolo Gruppo termico modulare
 Modello _____ Tubo / nastro radiante Generatore d'aria calda
 Matrice _____ Pot. term. nominale max al focolare _____ (kW) Pot. term. nominale utile _____ (kW) Sì No
 Climatizzazione invernale Produzione ACS (7) Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente
 Combustibile: GPL Gas naturale Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati
 Gasolio Altro Valvola di sicurezza alla sovrappressione e scarico libero
 Modalità di evacuazione fumi: Naturale Forzate Controllo e pulito lo scambiatore lato fumi
 Depressione nel canale da fumo _____ (Pa) (8) Presenza riflusso dei prodotti della combustione
 Risultati controllo, secondo UNI 10389-1, conformi alla legge

Temperatura (fumi)	Temp. Aria combustibile	O ₂	CO ₂	Bidachewich	CO combuto	Rendimento (9) di combustione	Rendimento (10) minimo di legge	Modulo termico
°C	°C	%	%	J / J	(ppm)	%	%	

F. CHECK-LIST
 (elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento delle prestazioni energetiche):
 L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti
 L'isolamento delle reti di distribuzione nei locali non riscaldati
 L'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente
 La sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su più livelli di temperatura.

OSSERVAZIONI (11) _____
RACCOMANDAZIONI (11) _____
PRESCRIZIONI (12) _____

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,E,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente al fine dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.
 L'impianto può funzionare Sì No
 Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri e persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successive. In presenza di carenze ricorrenti e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alle loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il _____
 Data del presente controllo _____ / _____ / _____ Orario di arrivo/partenza presso l'impianto _____ / _____ / _____
 Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome _____
 Firma leggibile del tecnico _____ Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto _____

6. Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

Periodicità del REE -Allegato A del D.P.R. 74/2013

Tipologia di impianto	Tipologia Alimentazione	Potenza termica* [kW]	Cadenza controllo efficienza energetica (anni)
	Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10 ≤ P ≤ 100 2
		Generatori alimentati a gas	P > 100 1
	Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12 ≤ P ≤ 100 4
		Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P ≥ 100 2
	Impianti alimentati da teleriscaldamento	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	P ≥ 12 4
		Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P > 10 4
	Impianti cogenerativi	Microgenerazione	P _{el} < 50 4
		Unità cogenerative	P _{el} ≥ 50 2

Il controllo di efficienza energetica deve essere inoltre effettuato:

- all'atto della **prima messa in esercizio** dell'impianto, a cura dell'installatore;
- nel caso di **sostituzione** degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter **modificare l'efficienza energetica**.

A partire dalla data di effettuazione delle operazioni sopra indicate, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica viene eseguita applicando la tempistica dell'Allegato A del D.P.R. 74/2013

il rendimento di combustione rilevato nel corso del controllo deve risultare **non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B** del medesimo D.P.R. 74/2013.

In occasione del controllo di efficienza energetica l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo di efficienza energetica utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, IV, V del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.



AEA
 Agenzia per
 l'Energia
 e l'Ambiente



Allegato A: Nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici

12. Bollino

Ai fini della copertura dei costi per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti. (D.P.R. 74/2013, art. 10)

Il contributo viene versato in occasione del controllo di efficienza energetica

“Bollino”, avente costo pari a € 15,00 su tutto il territorio regionale.

Il Bollino è costituito da un codice alfanumerico digitale che deve essere riportato sul rapporto di controllo di efficienza energetica dal manutentore o installatore che provvede al suo acquisto attraverso il portale CURIT.

Nel rispetto del principio di equità, il contributo viene determinato sulla base della fascia di potenza entro la quale ricade l'impianto. Nel caso in cui l'impianto sia servito da più generatori aventi lo stesso sottosistema di distribuzione, la potenza è determinata dalla somma delle potenze utili nominali dei singoli generatori.

Generatori di calore a fiamma

Potenza utile nominale complessiva dell'impianto (kW)	Contributo
Fino a 100	1 bollino
Da 101 a 200	3 bollini
Da 201 a 300	5 bollini
Superiori a 300	7 bollini

Altre tipologie d'impianto

Tipologia impianto	Contributo
Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW	1 bollino
Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	3 bollini
Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni)	1 bollini
Impianti cogenerativi	7 bollini



AEA
 Agenzia per
 l'Energia
 e l'Ambiente



Allegato A: Nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici

5. Controllo e manutenzione degli impianti termici

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite

-conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle **istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice** dell'impianto (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 1).

-qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la **periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante**. (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 2).

-Se non sono disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni previste dalle **normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo**. (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 3).

-**gli installatori ed i manutentori** degli impianti nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in **forma scritta** e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, **quali** siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto e con **quale frequenza** dette operazioni vadano effettuate.

-Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico utilizzando i **modelli di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014**.

-Il controllo di efficienza energetica è **complementare e non sostitutivo** delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici.



AEA

Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



Allegato A: Nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici

5. Controllo e manutenzione degli impianti termici

→ **RIGUARDA TUTTI GLI IMPIANTI RICADENTI NELLA DEFINIZIONE di
«IMPIANTO TERMICO»**

Nel CURIT è possibile inserire generatori alimentati a PELLET o LEGNA di qualsiasi potenza



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



Allegato II DM 10/02/2014

ALLEGATO II (Art. 2)

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (gruppi termici) Pagina (1): di

A. DATI IDENTIFICATIVI codice cliente
 Impianto: di Potenza termica nominale totale max (kW) sito nel Comune Prov.
 Indirizzo N. Palazzo Scala Interno
 Responsabile dell'impianto (2): Cognome Nome C.F.
 Regione Sociale P.IVA
 Indirizzo (3) N. Comune Prov.
 Titolo di responsabilità: Proprietario Occupante Amministratore Condominio Terzo Responsabile
 Impresa manutentrice (4): Regione Sociale P.IVA
 Indirizzo N. Comune Prov.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO SI No SI No
 Dichiarazione di Conformità presente Libretti uso/manutenzione generatore presenti
 Libretto impianto presente Libretto compilato in tutte le sue parti

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA
 Durezza totale dell'acqua: (°Fr) Trattamento in riscaldamento: Non richiesto Assente Filtrazione Addolcimento Condiz. chimico
 Trattamento in ACS: Non richiesto Assente Filtrazione Addolcimento Condiz. chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO SI No No SI No No
 Per installazione interna: in locale idoneo Canale di fumo o condotti di scarico idonei (esami e vivavo)
 Per installazione esterna: generatori idonei Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante
 Aperture ventilazione/estenzioni libere da ostruzioni Assenza di perdite di combustibile liquido (5)
 Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/estenzioni Misure tecniche dell'impianto idonee e conformi con il generatore (6)

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO GT Data installazione
 Fabbricante Gruppo termico singolo Gruppo termico modulare
 Modello Tubo / nastro radiante Generatore d'aria calda
 Matrice Potenza nominale max al focolare (kW) Potenza nominale utile (kW) SI No No

<input type="checkbox"/> Climatizzazione invernale	<input type="checkbox"/> Produzione ACS (7)	Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Combustibile: <input type="checkbox"/> GPL <input type="checkbox"/> Gas naturale	<input type="checkbox"/> Gasolio <input type="checkbox"/> Altro	Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Modalità di evacuazione fumi: <input type="checkbox"/> Naturale <input type="checkbox"/> Forzate	Deposizione nel canale di fumo: (8) (9)	Valvola di sicurezza alla sovrappressione a scarico libero	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Presenza riflusso dei prodotti della combustione	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Risultati controllo, secondo UNI 10380-1, conformi alla legge	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Temperatura fumi	Temp. Aria comburente	O2	CO2	Bacharach	CO corretto	Rendimento (9) di combustione	Rendimento (9) minimo di legge	Modulo termico
°C	°C	%	%	/ /	(ppm)	%	%	

F. CHECK-LIST
 Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica:

- L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti
- L'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati
- L'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente
- La sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su più livelli di temperatura.

OSSERVAZIONI (10)

RACCOMANDAZIONI (11)

PRESCRIZIONI (12)

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente al fine dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.
 L'impianto può funzionare: SI NO

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successive. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alle loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il

Data del presente controllo / / Orario di arrivo/partenza presso l'impianto / /

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome

Firma leggibile del tecnico Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dell'impianto

Informazioni Appendice 10683

UBICAZIONE IMPIANTO
DATI RESPONSABILE IMPIANTO

DOCUMENTAZIONE TECNICA
TRATTAMENTO ACQUA

CONTROLLO IMPIANTO:
LOCALE INSTALLAZIONE,
SISTEMA EVACUAZIONE FUMI,
DISPOSITIVI DI COMANDO,
DISPOSITIVI DI SICUREZZA, TIRAGGIO

CARATTERISTICHE:
FABBRICANTE, MODELLO
USO, ACQUA O ARIA, POTENZA
COMBUSTIBILE: ALTRO (PELLET, LEGNA)

OSSERVAZIONI
RACCOMANDAZIONI
PRESCRIZIONI
PROSSIMA MANUTENZIONE



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



Allegato A: Nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici

7. Trasmissione dei rapporti di controllo

-I rapporti di controllo tecnico compilati dall'operatore a seguito delle attività di controllo e manutenzione degli impianti termici nonché delle attività di controllo di efficienza energetica, devono essere redatti in duplice copia:

- L'originale è rilasciato al responsabile dell'impianto che lo sottoscrive e lo allega al libretto di impianto.

-La copia, sottoscritta per presa visione dal responsabile dell'impianto, è conservata dal soggetto che effettua il controllo **il quale provvede alla sua trasmissione in via telematica attraverso il portale CURIT.**



- La trasmissione del rapporto di controllo (REE e manutenzione) deve avvenire **entro e non oltre 60 giorni** dall'effettuazione del controllo → oltre 60 giorni pagamento per ritardo a titolo di rimborso spese per gli oneri di verifica e controllo (€10,00 o €50,00) → diffida e sospensione delle credenziali di accesso al CURIT del manutentore.

- I rapporti di controllo di efficienza energetica, privi del bollino non sono validi e non possono essere né rilasciati al responsabile dell'impianto né caricati sul portale CURIT.



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



Allegato A: Nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici

7. Trasmissione dei rapporti di controllo

Inserimento dei dati nel portale CURIT → SMART

Il sistema è stato sviluppato per fornire un controllo e un supporto nel momento dell'inserimento dei dati.

Es:

Calcolo del «Rendimento previsto» partendo dai dati inseriti – Potenza, anno di installazione, tipologia e confronto con i valori dell'allegato B del D.P.R. 74/2013.

Valore del CO 300 ppm/1000 ppm

Bacharach solo per impianti a Gasolio

Trattamento Acqua (aria/obbligatorio)

Dichiarazione di conformità NO

VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

Tipologie di generatori di calore	Data di installazione	Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)	prima del 29 ottobre 1993	82 + 2 log Pn
Generatore di calore (tutti)	dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	84 + 2 log Pn
Generatore di calore standard	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	84 + 2 log Pn
Generatore di calore a bassa temperatura	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	87,5 + 1,5 log Pn
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	91 + 1 log Pn
Generatore di calore a gas a condensazione	dall' 8 ottobre 2005	89 + 2 log Pn
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	dall' 8 ottobre 2005	87 + 2 log Pn
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	77 + 2 log Pn
Generatori ad aria calda	dopo il 29 ottobre 1993	80 + 2 log Pn

log Pn : logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW
Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW

Ogni volta che viene caricato un rapporto che presenti delle anomalie viene mandato un messaggio di alert e una e-mail a colui che ha effettuato l'invio.



AEA
 Agenzia per
 l'Energia
 e l'Ambiente





Allegato A: Nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici

8. Accertamenti dei rapporti di controllo di efficienza energetica

L'autorità competente provvede all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, si attiva presso i responsabili degli impianti affinché procedano agli adeguamenti eventualmente necessari. (art. 9 del D.P.R. 74/2013)

impianti di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra **10 kW e 100 kW**, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra **12 e 100 kW**. → **l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore è ritenuto sostitutivo dell'ispezione**

Attraverso il CURIT viene svolto l'accertamento di TUTTI i rapporti efficienza energetica inviati dai manutentori.

Il Sistema è strutturato per riconoscere le anomalie presenti nel REE





Allegato A: Nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici

8. Accertamenti dei rapporti di controllo di efficienza energetica

condizioni di grave pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni:

- presenza di perdite di combustibile liquido;
- tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore non idonea;
- presenza di riflusso dei prodotti della combustione negli ambienti interni;
- dispositivi di sicurezza manomessi e/o cortocircuitati;
- controllo della valvola di sicurezza alla sovrappressione a scarico libero negativo;
- dimensioni delle aperture di ventilazione/areazione non adeguate ai sensi della normativa vigente;

L'Autorità competente deve segnalare tempestivamente l'anomalia al **Comune competente per territorio** che provvederà ad effettuare un controllo in campo e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento

il tecnico dichiara **che l'apparecchio non può essere messo in servizio** ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni, il responsabile dell'impianto ha 60 giorni di tempo per provvedere all'adeguamento dell'impianto e far eseguire un nuovo controllo di efficienza energetica

anomalie o difformità, l'Autorità competente valuta, in base alla gravità dell'anomalia o difformità riscontrata, se assumere provvedimenti finalizzati all'adeguamento della stessa e, nel caso, programma un'ispezione con addebito





Allegato A: Nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici

9. Impianti termici soggetti a ispezione, 10. Frequenza delle Ispezioni

Sono soggetti alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati con combustibile **gassoso, liquido o solido non rinnovabile**, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) impianti di **climatizzazione invernale** con potenza termica utile nominale complessiva superiore a **10 kW** ;
- c) impianti per la **produzione di acqua calda sanitaria** di potenza termica utile nominale complessiva superiore a **10 kW** con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Sono soggetti ad ispezione gli impianti termici di cui al di sopra per i quali non sono stati effettuati controlli di efficienza energetica entro il termine di 90 giorni dalla scadenza prevista per la loro esecuzione.

L'attività ispettiva viene effettuata con addebito a carico del responsabile dell'impianto.

Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale ⁽¹⁾	Accertamenti e cadenza delle ispezioni sul 100% degli impianti
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido non rinnovabile	Compresa tra 10 kW e 20 kW	Accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni

OBBLIGATORIE
 con o senza addebito





Allegato A: Nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici

9. Impianti termici soggetti a ispezione

Non sono soggetti a visita ispettiva con addebito a carico del responsabile dell'impianto:

- a) gli impianti termici che risultano dotati di un rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità rilasciato in data antecedente al giorno di invio della notifica della visita ispettiva;
- b) gli impianti termici disattivati;
- c) gli impianti termici esclusi dall'attività di controllo di efficienza energetica.

→ Ispezione

SE REE SOSTITUTIVO: controllo documentale (con o senza sopralluogo)

OBBLIGATORIA: a) → ispezione senza addebito

L'Autorità competente, entro 60 giorni dal termine di validità del REE, provvede a comunicare al responsabile dell'impianto la cessata validità del rapporto di controllo.

→ Avviso scritto, telefonata



11. Esecuzione delle ispezioni

L'ispezione sull'impianto termico è annunciata al responsabile dell'impianto, a cura dell'Autorità competente, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante raccomandata (data invio)

Entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento dell'avviso di ispezione, il responsabile di impianto può trasmettere all'Autorità competente, utilizzando, a seconda dei casi, i modelli riportati negli Allegati 8 e 9, la **richiesta di annullamento dell'ispezione** nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per lo svolgimento dell'ispezione stessa. L'invio della richiesta di annullamento sospende i termini di esecuzione dell'ispezione.

A seguito del ricevimento della richiesta di cui al punto precedente, l'Autorità competente esamina le motivazioni riportate nella stessa e, se necessario, richiede, al responsabile dell'impianto, gli opportuni chiarimenti e integrazioni.

Se, al termine dell'iter valutativo di cui al punto precedente, l'Autorità competente non ritiene accoglibile l'istanza di annullamento dell'ispezione, trasmette all'interessato una nota di diniego motivato confermando l'ispezione. Qualora il responsabile dell'impianto non riceva risposte da parte dell'Autorità competente entro **il termine di 20 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione**, l'istanza di annullamento dell'ispezione si considera accolta.



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente





AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente

Allegato A: Nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici

11. Esecuzione delle ispezioni

Il tecnico ispettore esegue i controlli e le misurazioni riportate nel **rapporto di prova** e annota le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul **rapporto di prova** (modello previsto dalle normative regionale → ENEA + modifiche DLgs152/2006)

Il rapporto di prova è compilato in duplice copia:

- una copia deve essere consegnata al responsabile dell'impianto l'altra deve essere caricata nel CURIT entro 30 giorni

CARICAMENTO SMART con SUPPORTO E CONTROLLO

ANOMALIE NEL RAPPORTO DI PROVA → nel CURIT viene aperta una segnalazione, che si chiude solo con l'adeguamento verificato dall'operatore

Allegato 1
Rapporto di Prova
SPECIE IMPIANTI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA
Modello n° 7 del 2006

1. DATI GENERALI

1.1. Categorie impianti (pubblici, industriali, residenziali, ecc.)

1.2. Rapporto di controllo (efficienza energetica, sicurezza, ecc.)

1.3. Impianto (indirizzo, numero civico, etc.)

1.4. Responsabile (nome, cognome, etc.)

2. DESTINAZIONE

2.1. Categoria dell'edificio (residenziale, commerciale, ecc.)

2.2. Sistema di riscaldamento (riscaldamento a base d'acqua, ecc.)

3. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

3.1. Installazione interna in locale idoneo

3.2. Sistema di ventilazione sufficiente

3.3. Caratteristica prelievo presenza

3.4. Impianto generato presenza

3.5. Adeguatezza parti comb. (sempre valida)

3.6. Sistema di evacuazione fumi idoneo (sempre valida)

3.7. Mezzi di estinzione installati presenza + validità

3.8. Impianto di riscaldamento a base d'acqua presenza

3.9. Sistema regolatore temp. ambiente funzionante

4. STATO DELLA DOCUMENTAZIONE

4.1. Documento di progetto

4.2. DIC (Disposizione di Installazione)

4.3. C.P. (preavviso) presenza

4.4. DNF (Documento di Notifica)

5. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO

5.1. Chiusura (Assenza di scappato termometrico, etc.)

5.2. Interventi all'elettricità (regolazione, etc.)

5.3. Stato dell'attrezzamento del generatore?

6. GENERATORE

6.1. Descrizione (tipo, potenza, etc.)

6.2. Caratteristiche tecniche (potenza termica, etc.)

6.3. Manutenzione (data, tipo, etc.)

7. MANUTENZIONE E ANALISI

7.1. Operazioni di controllo e manutenzione

7.2. Rapporto controllo efficienza energetica

8. MISURA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (UNI 10889-1)

8.1. Condizioni di prova (temperatura ambiente, etc.)

8.2. Risultati (rendimento, etc.)

9. STATO DELLA PROVA

9.1. Modalità di controllo (a vista, etc.)

9.2. Indice di conformità (valore, etc.)

9.3. Rendimento di combustione (valore, etc.)

10. OSSERVAZIONI

11. PRESCRIZIONI

12. DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

Firma del responsabile dell'impianto o suo delegato per ricevuta

Firma dell'ispettore





AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente

Allegato A: Nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici

11. Esecuzione delle ispezioni

DOPO L'ISPEZIONE

situazioni di pericolo immediato → l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa l'Autorità competente e il Comune interessato.

rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'Allegato B del D.P.R. 74/2013 → adeguamento entro 60 giorni mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore → dovrà inviare all'Autorità competente la dichiarazione di cui all'Allegato 6. altrimenti sostituzione (180 giorni)

Anomalie riscontrate → l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni → dichiarazione di avvenuto adeguamento (Allegato 6 +allegati)

→ Seconda Ispezione

Allegato 1
Rapporto di Prova
SPELIONE IMPIANTI CON GENERATORI DI CALORE A FIANIMA
in attuazione del D.Lgs. 143/2004 del 14.03.04 e del D.L. 15 aprile 2013, n. 36

1. DATI GENERALI

1.1. Categorie impianti/Indirizzo
1.2. Data
1.3. Data dell'ispezione
1.4. Tipo di impianto
1.5. Data prima installazione
1.6. Ubicazione

2. DESTINAZIONE

3. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

4. STATO DELLA DOCUMENTAZIONE

5. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO

6. GENERATORE

7. MANUTENZIONE E ANALISI

8. MISURA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (UNI 10389-1)

9. FOTO DELLA PROVA

10. OSSERVAZIONI

11. PRESCRIZIONI

12. DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO O SUO DELEGATO PER RECEVUTA
FIRMA DELL'ISPETTORE



Allegato A: Nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici

Allegati: Modulistica


“Nuove disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici” riportate in Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo della modulistica di seguito elencata:

- Allegato 1: modello “Rapporto di prova”;
- Allegato 2: modello “Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell’impianto termico”;
- Allegato 3: modello “Comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile”;
- Allegato 4: modello “Comunicazione di nomina/revoca amministratore di condominio”;
- Allegato 5: modello “Dichiarazione disattivazione dell’impianto termico”;
- Allegato 6: modello “Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico”;
- Allegato 7: modello “Comunicazione sostituzione del generatore di calore”;
- Allegato 8: modello “Richiesta di annullamento ispezione con addebito”;
- Allegato 9: modello “Richiesta di annullamento ispezione senza addebito”;
- Allegato 10: modello “Avviso di ispezione degli impianti termici con addebito”;
- Allegato 11: modello “Avviso di ispezione degli impianti termici senza addebito”;





Targatura degli Impianti Termici



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1013

SEDUTA DEL 19/09/2018

OGGETTO: Adozione delle “Linee guida per la targatura degli impianti termici”, disposizioni per l’avvio delle attività di targatura e precisazioni relative al punto 9.5 dell’allegato alla D.G.R. 5 dicembre 2016 n. 1431.

Targatura degli Impianti Termici

D.G.R. del 19 settembre 2018, n. 1013

approva il sistema di targatura degli impianti termici e vengono adottate le “Linee guida per il sistema di targatura degli impianti termici della Regione Umbria”



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



Iniziale fase di sperimentazione

Obbligatoria dal 15 aprile 2019

Su tutti gli impianti termici, come da definizione del D.Lgs 192/2005 s.m.i

(ANCHE BIOMASSE)





Targatura degli impianti termici

OBIETTIVO: identificare in maniera univoca gli impianti termici presenti nel territorio regionale, anche al fine rendere più snelle le operazioni di redazione e invio degli allegati di manutenzione e di efficienza energetica da parte del manutentore

Il codice catasto Il “Codice Catasto” è un nuovo campo del CURIT che identifica l’impianto termico e il relativo libretto di impianto. Ad ogni impianto termico corrisponde un UNICO codice catasto. Impianti termici di diversa tipologia fanno capo ad un unico “Codice Catasto”, se risultano associati allo stesso libretto.

La **targa** è un’etichetta adesiva contenete il **Codice Catasto**, costituito da un codice alfanumerico progressivo associato univocamente **al libretto di impianto**. A ciascun libretto di impianto corrisponde quindi un unico codice catasto. Il formato alfanumerico del Codice Catasto è costituito da “2 lettere” + “6 numeri”. La targa contiene anche il QR Code relativo al corrispondente codicecatasto.





Targatura degli impianti termici

Le targhe sono distribuite gratuitamente e possono essere ritirate dai manutentori presso le sedi delle associazioni di categoria, la sede dell'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente e gli uffici regionali.

Il manutentore dispone di un lotto di targhe da applicare:

- sul generatore principale,
- sul libretto di impianto,
- sul rapporto di controllo di efficienza energetica o manutenzione redatto al momento della targatura.

Per identificare il generatore principale si segue la gerarchia di tipologia (Tipo1/ Tipo2/Tipo3/Tipo4). A parità di tipologia si segue l'ordine decrescente di potenza a partire da quello con potenza maggiore.

Alcuni esempi di applicazione (*gli esempi riportati non abbracciano la totalità delle casistiche*):

- Generatore singolo di qualsiasi tipologia e di qualsiasi potenza: la targa va applicata al generatore e al libretto di impianto.
- Generatore di TIPO1 di qualsiasi potenza + generatore TIPO2 di qualsiasi potenza con unico libretto di impianto: la targa va applicata al generatore di TIPO1 e al libretto di impianto.



Targatura degli impianti termici

APP lettura targa:

I manutentori registrati possono scansionare il codice QR Code presente nella targa tramite Smartphone/Tablet/Fablet dotato di:

- sistema operativo Android e IOS.
- fotocamera digitale,
- connettività Internet.

Dopo aver effettuato la scansione del QR Code, il tecnico ha la possibilità di scegliere la tipologia di impianto oggetto del controllo (Tipo 1, Tipo2, Tipo3, Tipo4, GM_Tipo1, GM_Tipo2) e confermare la lettura.

L'applicazione trasmette al portale CURIT i dati relativi a:

- data e ora lettura del dispositivo al momento della lettura,
- data e ora trasmissione,
- cod. catasto (QR Code),
- tipo impianto (Tipo 1, Tipo2, Tipo3, Tipo4, GM_Tipo1, GM_Tipo2),
- identificativo manutentore,
- coordinate geografiche se disponibili al momento.



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



Novità introdotte dal D. Lgs 183/2017 al D.Lgs. 152/2006

Il D. Lgs 183/2017, entrato in vigore il 19 dicembre 2017, ha apportato diverse modifiche al D. Lgs. 152/2006 (di seguito indicato come decreto) in particolare al **Titolo II e Titolo III della Parte Quinta** inerente agli impianti termici civili avente **potenza termica nominale inferiore a 3 MW**.

art 283 (definizioni)

comma 1

d-bis) medio impianto termico civile: impianto termico civile di potenza **pari o superiore a 1 MW**; non ricadono nella definizione gli impianti utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni dello stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;

i) autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni previsti all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dal decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo, o altra autorità indicata dalla legge regionale ;



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



Novità introdotte dal D. Lgs 183/2017 al D.Lgs. 152/2006

art.284

2-bis. I medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a **modifica** a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel **registro autorizzativo** previsto al comma 2-quater. A tal fine il **responsabile dell'esercizio e della manutenzione** trasmette all'autorità titolare del registro, quantomeno sessanta giorni prima dell'installazione o della **modifica dell'impianto**, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'[allegato I, Parte V, alla Parte Quinta](#).

art.283 h) modifica dell'impianto: qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto già installato e che richieda la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

[Allegato I, Parte V, alla Parte Quinta](#)

2. Elementi minimi in caso di medi impianti termici civili:

- a) Nome e sede legale del responsabile dell'esercizio e della manutenzione e sede dell'impianto;
- b) Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies);
- c) Classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativi quantitativi;
- d) Potenza termica nominale;
- e) Numero previsto di ore operative;
- f) Data di messa in esercizio o, se tale data non è nota, prove che la messa in esercizio dei medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter, sia antecedente al 20 dicembre 2018



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



Novità introdotte dal D. Lgs 183/2017 al D.Lgs. 152/2006

art.284

2-ter. I medi impianti termici civili **messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018** devono essere iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater entro il **1° gennaio 2029**. A tal fine il **responsabile dell'esercizio e della manutenzione** trasmette all'autorità titolare del registro, entro il **31 ottobre 2028**, un apposito atto in cui dichiara i dati previsti all'[allegato I, Parte V, alla Parte Quinta](#).

2-quater. E' tenuto, presso ciascuna **autorità competente**, un registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili. Entro **trenta giorni** dalla ricezione degli atti previsti ai commi 2-bis e 2-ter l'autorità competente effettua o nega l'iscrizione nel registro autorizzativo e comunica tempestivamente tale esito al richiedente.



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente





DGR n° 106 del 04 febbraio 2019 pubblicata sul B.U.R. del 13/02/2019 n° 8 Serie Generale

stabilisce:

1. che la funzione di autorità competente di cui all'art 283, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 152/2006 è svolta dalla **Regione Umbria avvalendosi della Provincia di Perugia;**
2. di istituire, ai sensi del comma 2 quater dell'art. 284 del D. Lgs. 152/06, il **registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili;**
3. di disporre la tenuta del registro presso gli uffici individuati dalla Provincia di Perugia;
4. che l'irrogazione delle **sanzioni** è effettuata dalla **Provincia di Perugia** alla quale spettano i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni;
5. che spetta al Dirigente del Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica della **Regione Umbria** di provvedere alle iniziative e agli atti necessari per l'attivazione e la gestione del registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili → **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1893 DEL 27/02/2019**

DGR n° 106 del 04/02/2019 e la D.D. N. 1893 DEL 27/02/2019

E' stato istituito ai sensi del comma 2 quater dell'art. 284 del D. Lgs. 152/06

1. REGISTRO AUTORIZZATIVO

Il registro autorizzativo per l'iscrizione dei medi impianti termici civili è tenuto dalla Provincia di Perugia presso **l'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente** (di seguito A.E.A.), società in house providing della medesima Provincia.

Tale registro, tenuto su supporto informatico, contiene almeno i seguenti dati relativi a ciascun impianto:

- nome e sede legale del responsabile dell'esercizio e della manutenzione;
- sede dell'impianto;
- classificazione secondo le definizioni del comma 1, lettere da gg *bis*) a gg *septies*), dell'art. 268 del decreto;
- classificazione dei combustibili utilizzati;
- quantitativi dei combustibili utilizzati e relativa unità di misura;
- potenza termica nominale al focolare;
- numero previsto di ore operative;
- data di messa in esercizio;
- campo note in cui inserire, nel caso in cui la data di messa in esercizio non sia nota, i riferimenti alle prove presentate che attestano la messa in esercizio antecedente al 20/12/2018;



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



DGR n° 106 del 04/02/2019 e la D.D. n. 1893 DEL 27/02/2019

ISCRIZIONE DI UN IMPIANTO NEL REGISTRO AUTORIZZATIVO

Per i medi impianti termici civili **messi in esercizio**

o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018

almeno **sessanta giorni prima** della messa in esercizio o della modifica dell'impianto

prima del 20 dicembre 2018

entro il 31 ottobre 2028 al fine di ottenerne l'iscrizione nel registro autorizzativo entro la scadenza del 1° gennaio 2029.

il **responsabile dell'esercizio e della manutenzione** trasmette all'**AEA** esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC aeapg@pec.it : aeapg@pec.it):

1. lo **schema di domanda** (allegato B alla D.D. 1893/2019) che potrà essere redatto:
 - In forma di file firmato digitalmente;
 - In forma di file ottenuto dalla scansione del modulo cartaceo con firma autografa inviato insieme alla scansione di un documento di identità valido;
2. Una **tabella riassuntiva** disponibile nel sito della Regione Umbria o nel sito dell'A.E.A che dovrà essere compilata e inoltrata in formato di foglio elettronico (xls, xlsx,..)



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



Allegato B alla D.D. 1893/2019 – Richiesta iscrizione al Registro MITC



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



Allegato B

All'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente s.r.l.
Via Palermo 88/A
06124 Perugia
aeapp@peo.it

Oggetto: Richiesta iscrizione al registro autorizzativo dei medi impianti termici civili con potenza pari o superiore a 1 MW e inferiore a 3MW di cui all'art.284 comma 2-quater del Digs 152/2006

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Si richiede l'iscrizione al registro in oggetto, a tal fine, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a.....
nato/a a.....(.....) il.....
residente a.....(.....) in via.....
.....CF.....
telefono.....e-mail.....
posta certificata.....
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto (come definito all'articolo 283, comma 1, lett. m) sito nel Comune di.....Prov.CAP.....
Indirizzo.....n°.....
Codice Catasto come indicato nella targa dell'impianto (se disponibile).....
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi

DICHIARA

per l'impianto termico civile di cui è responsabile:

a) che si tratta di medio impianto di combustione (classificato ai sensi dell'articolo 268 del Digs 152/2006) con una potenza pari o superiore a 1 MW e inferiore a 3 MW

esistente: il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018;

nuovo: il medio impianto di combustione che non rientra nella definizione di cui al punto 1);

b) Qualora il medio impianto di combustione sia costituito da un motore o da una turbina a gas, specificarne la tipologia:

motore a gas: un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo Otto e che utilizza l'accensione comandata per bruciare il combustibile;

motore diesel: un motore a combustione interna che funziona secondo il ciclo diesel e che utilizza l'accensione spontanea per bruciare il combustibile;

motore a doppia alimentazione: un motore a combustione interna che utilizza l'accensione spontanea e che funziona secondo il ciclo diesel quando brucia combustibili liquidi e secondo il ciclo Otto quando brucia combustibili gassosi;

turbina a gas: qualsiasi macchina rotante che trasforma energia termica in meccanica, costituita principalmente da un compressore, un dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido motore e una turbina; sono incluse le turbine a gas a ciclo aperto, le turbine a gas a ciclo combinato e le turbine a gas in regime di cogenerazione, dotate o meno di bruciatore supplementare.

c) L'impianto utilizza i seguenti combustibili (tra quelli consentiti ai sensi dell'allegato X alla Parte Quinta del Digs 152/2006)

gas naturale;

gas di città;

gas di petrolio liquefatto;

gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1 dell'allegato X della parte V Digs 152/2016;

emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d) e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 1 dell'allegato X della parte V Digs 152/2016;

legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4 dell'allegato X della parte V Digs 152/2016;

carbone di legna;

biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4 dell'allegato X della parte V Digs 152/2016 alle condizioni ivi previste;

biodiesel avente le caratteristiche indicate in parte II, sezione 1, paragrafo 3 dell'allegato X della parte V Digs 152/2016;

biogas individuato nella parte II, sezione 6 dell'allegato X della parte V Digs 152/2016, alle condizioni ivi previste.

e i relativi quantitativi annuali.....(specificare un'unità di misura).

d) La potenza termica nominale al focolare.....MW.

e) Il numero previsto di ore operative:.....h/anno.

f) La data di messa in esercizio:.....(1)

Si allegano alla presente:

documento di identità in corso di validità (solo per le dichiarazioni non firmate digitalmente);

documentazione che attesti che la messa in esercizio dei medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-ter, sia antecedente al 20 dicembre 2018;

.....

(luogo e data) Firma del dichiarante

.....

(1) Per la modifica di impianti esistenti, qualora non sia disponibile la data della messa in esercizio, documentare quanto meno che la messa in esercizio sia antecedente al 20 dicembre 2018; nel caso di nuovi impianti indicare la data presunta della messa in esercizio.

- legna da ardere
- carbone di legna
- biomasse combustibili
- biodiesel
- biogas

Novità introdotte dal D. Lgs 183/2017 al D.Lgs. 152/2006

VALORI LIMITE DELLE EMISSIONI: polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo

Art.286

1. Le emissioni in atmosfera degli **impianti termici civili** di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (**35 kW**) devono **rispettare i pertinenti valori limite** previsti dalla parte III dell'Allegato IX alla parte quinta del presente decreto e i più restrittivi valori limite previsti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria (...)

1-bis) I medi impianti termici civili messi in esercizio **prima del 20 dicembre 2018** sono soggetti ai pertinenti valori previsti a fini di adeguamento dall'allegato IX alla Parte Quinta ed alle disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter a partire **dal 1° gennaio 2029**.



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



Novità introdotte dal D. Lgs 183/2017 al D.Lgs. 152/2006

VALORI LIMITE DELLE EMISSIONI: polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo Art.286

2. I valori di emissione degli impianti devono essere controllati almeno **annualmente** dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione. I **valori misurati, con l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura** utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di impianto. Al **libretto di impianto** devono essere allegati anche i documenti o le dichiarazioni che attestano l'espletamento delle **manutenzioni** necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di emissione previste dal libretto di centrale.

Allegato IX, Parte Quinta

1. per i medi impianti termici civili di cui all'articolo 284, comma 2-bis (**messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018**), si applicano i valori limite di **polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo** previsti dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto per i medi impianti di combustione nuovi di potenza termica inferiore a 3 MW



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



Novità introdotte dal D. Lgs 183/2017 al D.Lgs. 152/2006

CONTROLLO DELLE EMISSIONI (art.286): polveri, ossidi di azoto ,ossidi di zolfo , etc)

Allegato IX, Parte Quinta

Per **gli impianti $35 \text{ kW} \leq P < 3 \text{ MW}$** i valori di emissione devono essere controllati dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e manutenzione con **frequenza triennale** se l'impianto utilizza come combustibile (allegato X, Parte I, sezione II, paragrafo I, lettere a), b), c), d), e), i)):

- a) gas naturale;
- b) gas di città;
- c) gas di petrolio liquefatto;
- d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1;
- e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d) e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 1;
- i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in parte II, sezione 1, paragrafo 3;

Per impianti entrati in esercizio prima del 20 dicembre 2018 e si quali sono regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste dal DPR 74/2013 i controlli i dei valori di emissione non sono richiesti.



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



Novità introdotte dal D. Lgs 183/2017 al D.Lgs. 152/2006

CONTROLLO DELLE EMISSIONI (art.286): polveri, ossidi di azoto ,ossidi di zolfo , etc)

Allegato IX, Parte Quinta

sono **annuali**, nel caso di:

- f) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4;
- g) carbone di legna;
- h) biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4, alle condizioni ivi previste;
- n) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle condizioni ivi previste.

I limiti sono indicati all'Allegato IX, Parte III, sezione 2 e 3

I valori misurati, con l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, devono essere allegati al libretto di impianto



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



Novità introdotte dal D. Lgs 183/2017 al D.Lgs. 152/2006

CONTROLLO DELLE EMISSIONI (art.286): polveri, ossidi di azoto e ossidi di zolfo

2-bis. In caso di medi impianti termici civili, le non conformità dei valori limite misurati rispetto ai valori limite prescritti, accertate nei controlli previsti al comma 2, sono comunicate **dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto all'autorità competente entro 24 ore** dall'accertamento, utilizzando il **formato stabilito dalla normativa regionale**. In tali casi, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto deve procedere al **ripristino della conformità** nel più breve tempo possibile. L'autorità competente può impartire prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilire le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformità può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

DGR n° 106 del 04/02/2019 e la D.D. n. 1893 DEL 27/02/2019

formato stabilito dalla normativa regionale: Allegato C alla D.D. n.1893/2019

Le comunicazioni devono essere trasmesse all'A.E.A., esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC aeapg@pec.it



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



Novità introdotte dal D. Lgs 183/2017 al D.Lgs. 152/2006

art.286, comma 2-ter

In caso di **medi impianti termici civili**, al **libretto di impianto sono allegati**, i seguenti atti:

- a) la dichiarazione di conformità alle caratteristiche tecniche e ai valori di cui agli artt. 285 e 286 del decreto;
 - Atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche (**art. 285**) previste dalla **parte II dell'allegato IX** della Parte V del decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato.
 - Atto in cui si dichiara che l'impianto è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286.
- b) l'indicazione delle **manutenzioni ordinarie e straordinarie** necessarie ad assicurare il rispetto dei valori di cui **all'art. 286 (valori limite di emissione)**;
- c) I valori misurati, con l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura

N.B: vale per **impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (35 kW)** in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto (29/04/2006)



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente





AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



Novità introdotte dal D. Lgs 183/2017 al D.Lgs. 152/2006

Oggetto: dichiarazione ai sensi dell'art. 284 o.2 Dlgs 152/2006 e ~~art. 284~~

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/Le sottoscritto/a.....
In qualità di
 Responsabile dell'esercizio e della manutenzione (riportare regione sociale e n. Iscrizione COIIAA e/o AA)
.....
del/impianto termico civile con potenza termica nominale pari aKW, sito nel Comune di
.....Prov.
CAP.....Indirizzo.....n.....
codice generatore.....codice catasto.....In esercizio prima del 29/04/2006,
ai sensi dell'art.284 del D.Lgs 152/2006 e ~~art. 284~~, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 70 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi

DICHIARA

l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 del D.Lgs 152/2006;

l'impianto è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 288 del D.Lgs 152/2006.

Per assicurare i valori limite previsti all'articolo 285 del D.Lgs 152/2006 sono sufficienti le operazioni di controllo e manutenzione ordinarie e straordinarie previste dal D.Lgs 152/2006 e ~~art. 284~~, oltre a quelle indicate per la sostituzione di componenti non correttamente funzionanti o per l'adeguamento dell'impianto alle norme vigenti. Ulteriori interventi possono essere indicati nelle note.

Note:
.....
.....
.....
.....
.....

(luogo, data)..... Firma del dichiarante
.....

Novità introdotte dal D. Lgs 183/2017 al D.Lgs. 152/2006

art.286, comma 2-ter

In caso di **medi impianti termici civili**, al **libretto di impianto** sono allegati i seguenti atti:

- a) la dichiarazione di conformità alle caratteristiche tecniche e ai valori di cui agli **artt. 285 e 286** del decreto (in esercizio dal 29/04/2006);
- b) l'indicazione delle **manutenzioni ordinarie e straordinarie** necessarie ad assicurare il rispetto dei valori di cui **all'art. 286 (valori limite di emissione)**;
- c) I **valori misurati**, con l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura
- d) la comunicazione di avvenuta registrazione al **registro autorizzativo**; (*«Entro trenta giorni dalla ricezione degli atti per l'iscrizione al registro l'autorità competente effettua o nega l'iscrizione nel registro autorizzativo e comunica tempestivamente tale esito al richiedente, art 284 c 2-quarter»*);
- e) la documentazione relativa al **tipo ed al quantitativo di combustibili** utilizzati;
- f) le prove del **funzionamento effettivo e costante** dell'impianto di abbattimento delle emissioni, ove presente;
- g) la documentazione relativa alle **comunicazioni effettuate** ed agli **interventi effettuati** nel caso si siano accertate delle non conformità dei valori limite delle emissioni.



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



Novità introdotte dal D. Lgs 183/2017 al D.Lgs. 152/2006

I **controlli** relativi al rispetto di quanto previsto per i medi impianti termici civili di cui al presente documento, sono effettuati dall'A.E.A. in occasione delle ispezioni di cui all'art. 9 (ispezioni sugli impianti termici) del DPR 74/2013.

All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste alla Parte V, Titolo II del D.Lgs 152/2006 provvede l'autorità competente di cui all'articolo 283, comma 1, lettera i), o la diversa autorità indicata dalla legge regionale → **Provincia di Perugia**



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



ADEMPIMENTI PER GLI IMPIANTI A BIOMASSE IN UMBRIA:

- Compilazione del Libretto di Climatizzazione (DM 10/02/2014)
- Controllo e Manutenzione (p.5, Allegato A DGR1431/2016)
- Compilazione Rapporto di Controllo e Manutenzione per impianti alimentati a biocombustibili solidi $P < 35\text{kW}$ (Appendice D UNI10683/2012, Appendice F UNI10683/2022)
- Invio attraverso il CURIT entro 60 giorni dalla data del controllo (p.5, Allegato A DGR1431/2016) all'Autorità Competente
- Targatura (D.G.R. del 19 settembre 2018, n. 1013)
- Adempimenti Dlgs 152/2006 ($P \geq 35\text{kW}$)
- Iscrizione al registro dei MITC ($1 \leq P < 3\text{MW}$) (D.G.R. del 4 febbraio 2019, n. 8)



Regione Umbria – Impianti Termici – dati (fonte CURIT)



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente





AEA
 Agenzia per
 l'Energia
 e l'Ambiente



 Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici		generatori di calore a fiamma
P ≤ 100 kW	Metano	351.535
	GPL	63.116
	Gasolio	2.546
	Pellet	2290
	Legna	180
	Totali	421.561
P > 100 kW	Metano	3.894
	GPL	145
	Gasolio	256
	Pellet	3
	Legna	5
	Totali	4.369

Totale = 425.930





AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



Regione Umbria

858.812

popolazione totale
residente in Umbria

640.482 popolazione
residente in Provincia di Perugia

218.330 popolazione
residente in Provincia di Terni

al 01/01/2022




https://webstat.regione.umbria.it/popres_010122/

Provincia di Perugia – Numero di impianti




AEA
 Agenzia per
 l'Energia
 e l'Ambiente



Provincia di Terni - Numero di Impianti




AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



Provincia di Perugia – Potenza totale installata (kW)




AEA
 Agenzia per
 l'Energia
 e l'Ambiente



Provincia di Terni – Potenza totale installata (kW)



AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente






AEA
 Agenzia per
 l'Energia
 e l'Ambiente



Provincia di Perugia – Potenza media installata (kW)






AEA
 Agenzia per
 l'Energia
 e l'Ambiente



Provincia di Terni – Potenza media installata (kW)





AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente

Sviluppi Futuri

Regione Umbria

- Modifica DGR 1431/2016
- Estensione del REE (bollino e ispezioni) per biomasse

Agenzia per l'Energia e l'Ambiente

- Ispezione
- Collaborazioni con i comuni – progetto pilota
- Campagna Informativa e di sensibilizzazione





AEA
Agenzia per
l'Energia
e l'Ambiente



Grazie per l'attenzione
Ing. Sara Massoli
Agenzia per l'Energia e l'Ambiente della Provincia di Perugia



Contatti:

Via Palermo, 86/A,

06124 Perugia PG

0755170824

info@aea.perugia.it

Maggiori Informazioni: www.aea.perugia.it; www.curit-umbria.it